

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio

DI MILANO



REGOLAMENTO

DELL'

ORFANOTROFIO MASCHILE

approvato dal Consiglio in Seduta 9 Dicembre 1924

e dall'Autorità Tutoria con Decisione 7 Gennaio 1925



MILANO

TIP. ANGELA VOLONTÈ

Via Alessandro Volta, 11

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio

DI MILANO



REGOLAMENTO

DELL'

ORFANOTROFIO MASCHILE

approvato dal Consiglio in Seduta 9 Dicembre 1924

e dall'Autorità Tutoria con Decisione 7 Gennaio 1925



MILANO
TIP. ANGELA VOLONTÈ
Via Alessandro Volta, 11

INDICE

Capitolo		Pag.
I.	Ammissione degli Orfani	3
II.	Distribuzione, educazione ed istruzione degli Orfani	5
III.	Guadagni - Assicurazione	7
IV.	Premi	7
V.	Visite - Vacanze - Divertimenti	9
VI.	Castighi	10
VII.	Vitto e vestiario	11
VIII.	Dimissione degli Orfani	12
IX.	Consiglio - Presidenza	13
X.	Consigliere Delegato	14
XI.	Direzione dell'Istituto - Direttore - Dirigente	14
XII.	Censore	18
XIII.	Commissione di Ispezione scolastica ed artiera	19
XIV.	Personale preposto alla educazione ed alla istruzione degli Orfani	20
XV.	Cancelliere di Direzione	22
XVI.	Insegnanti - Insegnamenti - Esami	22
XVII.	Servizio sanitario	23
XVIII.	Economo	24
XIX.	Suore	26
XX.	Personale salariato	26
XXI.	Disposizioni generali	29
XXII.	Pensioni	32
XXIII.	Disposizioni transitorie	32
XXIV.	Regolamento per il Personale.	33
ORGANICO		34

REGOLAMENTO DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE DI MILANO

CAPITOLO I.

AMMISSIONE DEGLI ORFANI.

Art. 1. — Le istanze per il ricovero devono essere presentate all'Ufficio di Beneficenza presso gli Uffici di Amministrazione, corredate dai seguenti documenti:

a) Certificato di morte dei genitori od almeno del padre del ricoverando, colla indicazione eventuale della causa della morte.

Per gli orfani che chiedono il beneficio della fondazione Regina Elena, basterà il certificato di morte della madre.

b) Certificato di nascita.

c) Certificato di miserabilità.

d) Certificato di quinquennale ultima residenza o dimora ininterrotta nel Comune di Milano del genitore che esercita o esercitava la patria potestà.

e) Certificato medico di sana costituzione.

f) Certificato di stato di famiglia.

g) Certificato di nazionalità italiana.

h) Certificato di iscrizione alle scuole o degli studi percorsi.

i) Certificato medico di subita vaccinazione o comprovante di aver subito il vaiuolo naturale.

l) Atto di costituzione del consiglio di famiglia e nomina del tutore, se si tratta di orfani d'ambo i genitori.

Gli Orfani debbono aver compiuto il sesto anno e non superato il decimo anno di età al primo giugno dell'anno nel quale avviene la nomina.

Art. 2. — Il numero degli orfani ai quali l'Istituto dà ricovero è determinato annualmente dal Consiglio, il quale procede alle nomine nel mese di giugno di ogni anno: per i casi d'urgenza, in qualunque tempo, facendole subito notificare al legale rappresentante dell'Orfano a cura del Direttore.

Art. 3. — Gli orfani ammessi per nomina di diritto privato, debbono avere i titoli richiesti dai rispettivi atti di fondazione e sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Gli orfani ammessi a pagamento devono avere i titoli richiesti dall'art. 1; essi potranno però avere la residenza, oltrechè nel Comune di Milano, anche in altro dei Comuni della Provincia di Milano.

Gli orfani di guerra devono avere i limiti di età richiesti dallo stesso art. 1, possono appartenere a tutti i Comuni della Provincia di Milano e vengono ricoverati in seguito ad ordine del Prefetto o del Consorzio Milanese per l'assistenza degli Orfani di Guerra ed a carico dello stesso.

Art. 4. — Salvo i casi urgenti, l'ammissione degli orfani nominati al ricovero precede l'inizio di ogni anno scolastico ed è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che la commissione medica dichiari la sana costituzione fisica del ricoverando;

b) che dal legale rappresentante del minore venga rilasciata obbligazione di ritirarlo dall'Istituto all'atto della sua dimissione, anche se anticipata, od in caso di espulsione.

Gli orfani ammessi a pagamento e gli orfani di guerra possono essere ricoverati in qualsiasi epoca dell'anno.

Art. 5. — La Commissione Medica, di cui all'articolo precedente, è nominata annualmente dal Consiglio e ne fa parte il Medico Chirurgo dell'Istituto.

Art. 6. — Tale Commissione, previa la visita dei nominati, li distingue nelle tre categorie seguenti:

a) *Abili*, per sana costituzione fisica e regolare conformazione;

b) *Inabili*, orfani nei quali il difetto fisico o la malattia ne renda incompatibile la presenza nell'Istituto;

c) *Rimessi ad altra visita*, orfani nei quali l'infermità ha carattere evidentemente temporaneo.

Il tempo utile per constatare la guarigione degli orfani rimessi alla seconda visita, è stabilito in un trimestre; riuscendone negativa anche la seconda visita, essi vengono dichiarati inabili.

Le domande di ricovero degli orfani dichiarati inabili vengono rimesse in corso per le nomine degli anni successivi, sino al raggiungimento dei limiti di età prescritti dall'art. 1.

Art. 7. — L'orfano viene presentato all'Istituto tanto per la visita medica, quanto per l'ammissione, dalla madre o dal tutore nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore; non presentandosi, si intende che abbia rinunciato al ricovero, a meno che compri un legittimo impedimento; nel qual caso il Direttore può concedere una breve proroga alla presentazione.

Alla madre o al tutore dell'orfano ricoverato viene consegnato a cura della Direzione, un estratto dello Statuto e del Regolamento, nelle parti riguardanti l'educazione, l'istruzione e la dimissione degli orfani.

Art. 8. — L'ammissione è fatta in via di prova per un semestre, trascorso il quale, ove non presenti malattia o difetti fisici o morali che ne rendano incompatibile la convivenza nella comunità, l'orfano è nominato in via definitiva.

La conferma è deliberata dal Consiglio, previo rapporto della Direzione: gli orfani non confermati vengono riconsegnati al legale rappresentante.

Art. 9. — La misura della diaria di ricovero per gli orfani ammessi a pagamento è stabilita annualmente dal Consiglio.

Gli orfani ammessi a pagamento hanno lo stesso trattamento di quelli ricoverati gratuitamente.

CAPITOLO II.

DISTRIBUZIONE, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DEGLI ORFANI.

Art. 10. — La Comunità è divisa in due Sezioni.

La SEZIONE I (studenti) composta degli orfani che frequentano la scuola elementare e la scuola professionale.

La SEZIONE II (operai) composta degli orfani che sono applicati alle arti ed ai mestieri pur frequentando corsi complementari.

La Sezione I è divisa in due sotto sezioni: quella degli orfani che risiedono nella sede di campagna, limitatamente alle prime tre classi elementari, ed in via eccezionale anche per la quarta classe, e quella degli orfani che risiedono nella Sede di Città.

Ciascuna sezione è divisa in compagnie composte ordinariamente di circa 30 orfani.

Art. 11. — È obbligatoria per gli orfani l'istruzione elementare in conformità alla legge e viene loro impartita nella sede di campagna con personale interno, e nella sede di città iscrivendoli alle scuole del Comune.

Gli orfani che per quattro sessioni consecutive non abbiano superato gli esami della classe in cui furono iscritti, possono venire dimessi dall'Istituto, od eventualmente affidati ad altri istituti a giudizio del Consiglio.

Art. 12. — Compiuto l'obbligo della istruzione elementare, gli orfani vengono iscritti alle scuole professionali esterne a cura dell'Istituto.

Qualora non sia possibile la loro iscrizione alle scuole professionali, gli orfani vengono avviati alle officine.

Art. 13. — Finita l'istruzione professionale gli orfani vengono avviati alle arti ed ai mestieri.

L'assegnazione delle arti e dei mestieri viene fatta dal Direttore, d'accordo col Consigliere delegato, tenendo conto della inclinazione e della attitudine fisica ed intellettuale degli orfani e sentito il parere del legale rappresentante.

Per cura del Direttore l'orfano è provveduto del prescritto libretto di ammissione al lavoro.

Art. 14. — All'intento di aumentare l'istruzione che gli orfani hanno ricevuto nelle scuole elementari e di impartire loro nozioni pratiche necessarie perchè possano diventare buoni cittadini ed abili operai, sono istituite nell'interno dell'Istituto, la scuola di disegno ornamentale, la scuola di disegno geo-

metrico ed i corsi di disegno di meccanica elementare.

Gli orfani operai devono inoltre frequentare scuole serali o festive.

Tutti gli allievi sono obbligati a frequentare i corsi di disegno ornamentale e di disegno geometrico; i distinti possono essere iscritti al corso industriale artistico.

Gli allievi che sono avviati alle arti fabbrili e meccaniche devono seguire anche i corsi di disegno elementare di meccanica.

Art. 15. — Alla istruzione religiosa degli orfani cattolici provvede direttamente l'Istituto:

a) coll'iscrivere gli orfani di Sezione I al Corso di religione impartito dal Comune nelle scuole elementari: in difetto di questi supplisce il Catechista dell'Istituto.

b) col far tenere dal Catechista conferenze morali e religiose agli orfani di entrambe le sezioni.

c) curando che gli orfani stessi attendano alle consuete pratiche religiose.

A tali insegnamenti ed a tali pratiche nessun orfano può sottrarsi senza l'espressa dichiarazione scritta del suo legale rappresentante.

Alla istruzione religiosa degli acattolici possono provvedere i loro rappresentanti legali, previo accordo con la Direzione dell'Istituto.

Art. 16. — Come opportuno soccorso alla educazione fisica individuale viene impartito agli allievi l'insegnamento della ginnastica.

A tale insegnamento, come agli esercizi di nuoto, devono prender parte tutti quegli orfani che non ne siano dispensati per ordine medico.

E similmente dicasi per l'educazione fisica a scopo militare ed eventualmente per la frequenza al tiro a segno nazionale.

Art. 17. — E' istituita una scuola di Musica istrumentale, alla quale vengono iscritti gli allievi che ne abbiano idoneità fisica e che dimostrino speciali attitudini.

La scuola di musica è retta da apposito regolamento.

Art. 18. — Il Consiglio in via d'eccezione può concedere di seguire i corsi delle scuole secondarie o magistrali, o di qualche speciale insegnamento tecnico od artistico, a quegli orfani di ottima condotta che abbiano conseguito una distinta classificazione negli esami di licenza della scuola elementare, purchè tali orfani conservino classificazioni distinte, nelle medie annuali.

Art. 19. — Gli orfani dimessi prima di aver raggiunto il diciassettesimo anno di età e di cui al seguente articolo 46, devono frequentare i corsi serali o festivi delle Scuole Comunali, ed eventualmente le lezioni di Tiro a Segno Nazionale, nonchè prestarsi a tutte le chiamate dell'Istituto in giorno festivo, per ragioni di istruzione e di educazione.

In caso di replicate ingiustificate mancanze a tali inviti, sarà in facoltà del Consiglio di sospendere e di togliere tutto od in parte l'assegno di cui al detto art. 46.

CAPITOLO III.

GUADAGNI - ASSICURAZIONE.

Art. 20. — I guadagni che gli orfani operai ritraggono dal lavoro nelle officine, spettano all'Orfanotrofio, il quale ne riserva per l'orfano:

1/4 sino alla mercede giornaliera di L. 2.—

1/2 " " " " " 2,05 a L. 4.—

3/4 " " " " " 4,05 a L. 6.—

La quota superiore a L. 6.— viene riservata completamente all'orfano.

Su tali quote viene fatta la trattenuta del 3 per cento a disposizione dell'orfano per le sue piccole spese personali.

La quota individuale dei guadagni così riservata viene accreditata all'orfano nella sua partita personale.

Art. 21. — La Direzione dell'Istituto si accerterà che per tutti gli orfani operai venga dai datori di lavoro provveduto alla iscrizione alla Cassa per le Assicurazioni sociali, a norma di legge.

Art. 22. — La quota guadagni riservata all'orfano, ove egli muoia durante il tempo di ricovero, passa agli ascendenti, ed in loro mancanza ai fratelli e sorelle.

Quando non vi siano ascendenti, nè fratelli, nè sorelle, rimane all'Istituto.

CAPITOLO IV.

PREMI.

Art. 23. — Agli allievi che si distinguono per buona condotta e per profitto negli studi e nei mestieri sono conferiti dal Consiglio su proposta della Direzione:

a) i premi in denaro messi a disposizione dell'Orfanotrofio da speciali oblazioni o da eventuali elargizioni;

b) i premi scolastici e le menzioni onorevoli assegnati agli allievi delle scuole elementari, professionali e di disegno;

c) gli altri speciali premi in libri od in strumenti utili per le arti esercitate dagli orfani.

Il Consiglio può anche premiare gli orfani meritevoli con gite o passeggiate ricreative.

Art. 24. — Per gli esami di concorso a premi, è istituita una Commissione esaminatrice composta dal Consigliere Delegato che la presiede, dal Direttore e dal Censore che funge da Segretario.

Per la sede di campagna la Commissione è composta dal Consigliere Delegato, dal Direttore e dalla Dirigente.

Il voto di ciascun membro della Commissione è dato per decimi; la graduatoria di merito dei candidati si ottiene facendo la media fra il voto di esame e la classificazione media annuale.

Nell'assegnazione dei premi, oltre al risultato dell'esame e della media annuale, la Commissione tiene conto anche del carattere leale e franco dell'orfano, e, secondo i casi:

- a) dei risultati finali delle scuole elementari;
- b) dei risultati finali delle scuole di disegno;
- c) delle proposte del Direttore, per quanto si riferisce ai premi di condotta e di profitto nell'istruzione artiera;
- d) delle proposte del titolare della scuola di disegno e della graduatoria di merito degli alunni applicati al disegno di parti elementari di macchine, quanto alla aggiudicazione dei premi Garoni;
- e) della cura che l'orfano ha della propria persona, degli abiti e di tutto quanto gli è affidato.

Art. 25. — I premi in denaro non conferiti per mancanza di allievi meritevoli, rimangono disponibili per gli anni scolastici successivi.

Quando vi siano premi giacenti disponibili, la Commissione aggiudicatrice dei premi, può, salvo la approvazione del Consiglio, assegnarne un numero maggiore di quello annuale stabilito dai singoli legati.

Art. 26. — Le quote premi vengono investite su libretti di risparmio da consegnarsi all'orfano all'atto della sua dimissione dall'Istituto, salvo contrarie disposizioni di fondiaria o del Consiglio.

Art. 27. — Durante l'anno scolastico possono essere accordati dal Direttore e dalla Dirigente agli orfani meritevoli:

- a) l'iscrizione nel quadro dei distinti, da affiggersi in ciascun dormitorio per il proprio gruppo.
- b) i fregi di merito;
- c) il distintivo di musicante scelto;
- d) opportuni libri di lettura e divertimenti speciali;
- e) permesso speciale di vacanza da uno a dieci giorni.

In un registro tenuto dalla Direzione vengono annotate le classificazioni di condotta e di profitto riportate da tutti gli allievi.

Art. 28. — Nel quadro dei distinti, che viene compilato mensilmente dal Direttore o dalla Dirigente, e che resta affisso nella sala di ricevimento o nell'atrio dell'Istituto si inscrivono gli allievi meritevoli per condotta e per profitto negli studi e nella istruzione artiera.

I fregi di merito si accordano all'allievo che ottenne per sei mesi consecutivi l'iscrizione nel quadro dei distinti: la distinzione è partecipata all'orfano dal Direttore o dalla Dirigente, alla presenza della compagnia.

Il distintivo di musicante scelto si accorda a quel musicante fra i più anziani che il Maestro di musica abbia designato come suo coadiutore o supplente nelle eventuali assenze.

Art. 29. — I premi dell'orfano che muore durante il tempo del ricovero spettano agli eredi, fatta eccezione per il legato Banfi che rimane all'Istituto.

CAPITOLO V.

VISITE - VACANZE - DIVERTIMENTI.

Art. 30. — Due volte al mese, in giorno festivo e nelle ore stabilite dalla Direzione, è ammessa la visita dei parenti tanto nella sezione di città, quanto in quella di campagna.

Art. 31. — In caso di malattia dei parenti, o per altri giustificati motivi la Direzione può far accompagnare gli allievi in famiglia, facendoli, però rientrare la sera nell'Istituto, nell'ora fissata dalla Direzione.

Gli orfani accolti nella sede di Campagna potranno essere accompagnati in famiglia soltanto in caso di malattia grave della madre, dei fratelli e sorelle, ed in via eccezionale, per altri gravi giustificati motivi.

Art. 32. — Soltanto per la sede di Città, una volta al mese, ed in giorno festivo, può essere accordato agli orfani di recarsi per l'intera giornata presso la propria famiglia sotto condizione che siano ritirati e riconsegnati all'Istituto dalla persona munita della prescritta tessera di riconoscimento.

Art. 33. — Pure in giorno festivo, subordinatamente alle esigenze degli insegnamenti interni e con le norme del precedente articolo, può essere concessa un'altra uscita in vacanza agli allievi iscritti nel quadro dei distinti e al musicante scelto, esclusi quelli ricoverati in sede di campagna.

Art. 34. — Quando i legali rappresentanti ne facciano domanda alla Direzione, gli orfani di prima Sezione possono usufruire di una vacanza estiva non superiore ai trenta giorni.

La vacanza si concede solo a quegli orfani che hanno appoggio morale e materiale presso la propria famiglia.

La Direzione ne fa la proposta ed il Consiglio la delibera.

In via di eccezione ed in casi speciali, la vacanza può essere prolungata dal Consiglio.

Uguale provvedimento con le norme suindicate può essere concesso agli orfani delle scuole professionali.

Agli orfani operai è concessa l'uscita mensile in giorno festivo alle condizioni contemplate nell'art. 32.

Art. 35. — Quando consti che la vacanza concessa possa riuscire inopportuna sotto qualsiasi riguardo, a cura della Direzione l'orfano viene richiamato nell'Istituto.

Art. 36. — Speciali divertimenti e passeggiate possono essere accordati dal Consiglio alla comunità intera o alle singole sezioni o compagnie, od anche agli orfani più meritevoli.

Le modalità sono stabilite dal Consigliere delegato d'accordo con la Direzione.

CAPITOLO VI.

CASTIGHI.

Art. 37. — Si puniscono gli orfani con le seguenti misure disciplinari:

Di competenza delle Maestre Educatrici e degli Istitutori:

a) rimprovero e privazione di parte della ricreazione ed opportuna occupazione di studio;

b) nota sfavorevole da iscriversi sul registro, previa relativa comunicazione all'orfano.

Di competenza del Censore:

c) ammonizione nell'Ufficio;

d) privazione dell'intera ricreazione e del passeggio, con opportuna occupazione di studio.

Di competenza della Dirigente e del Direttore:

e) ammonizione davanti alla Compagnia o alla Sezione o alla Comunità;

f) privazione della pietanza a desinare, per non più di due volte al mese;

g) separazione dai compagni per un tempo che può variare da uno a cinque giorni con vitto speciale;

h) privazione della visita dei parenti, dell'uscita mensile in vacanza o degli eventuali divertimenti;

i) privazione delle uscite in vacanza straordinarie mensili, di cui all'articolo 33 e perdita dei fregi di merito e della carica di musicante scelto;

l) trattenuta sui guadagni sino alla proporzione del terzo della quota che compete all'orfano;

m) trattenuta agli orfani operai di L. 3 per ogni giorno di disoccupazione volontaria o determinata da licenziamento per negligenza o per mancanze gravi;

n) in via eccezionalissima rinvio in famiglia sino a sette giorni.

Riservate al Consigliere Delegato:

o) privazione parziale od intera della vacanza estiva;

p) ammonizione da segnarsi sulla posizione personale dell'orfano.

Riservate al Presidente:

q) ammonizione solenne con minaccia di espulsione.

Riservate al Consiglio:

r) espulsione dall'Istituto, eventualmente accompagnata da pratiche presso altri Istituti per il ritiro dell'espulso.

Art. 38. — Simultaneamente alla applicazione delle misure disciplinari e, f, g, h, i, l, m, n, o, il Direttore secondo il suo prudente arbitrio, dove chiamare i parenti dell'orfano punito per informarli della condotta e del castigo

ad esso inflitto e per invitarli a cooperare con la Direzione al ravvedimento dell'orfano, avvertendoli che saranno presi provvedimenti più rigorosi a suo carico nel caso in cui non approfittasse della correzione.

Art. 39. — L'espulsione viene deliberata per gli orfani che si rendono immeritevoli di appartenere all'Istituto per grave mancanza commessa contro la morale, l'ordine, la disciplina, o che abbandonino l'Orfanotrofio, qualunque ne sia il motivo.

Prima di deliberare l'espulsione il Consiglio può richiedere il giudizio di un Medico alienista.

Art. 40. — Quando appaia indispensabile per la disciplina e l'ordine dell'Istituto il segregare dai compagni taluni orfani perchè trovino in una speciale e più assidua sorveglianza una spinta maggiore a comportarsi correttamente nell'Istituto, può essere istituita, con l'espresso consenso del Consiglio, una compagnia di sorveglianza.

Ad essa viene adibito un istitutore giudicato esperto e designato dal Direttore.

L'assegnazione degli orfani da segregare è fatta dal Direttore previo rapporto al Consigliere delegato.

CAPITOLO VII.

VITTO E VESTIARIO.

Art. 41. — Il vitto giornaliero per gli orfani viene determinato annualmente dal Consiglio su proposta della Direzione.

Nella ricorrenza di particolari feste e circostanze può il Consiglio accordare un trattamento speciale a desinare od a cena.

Art. 42. — La misura delle razioni subordinatamente all'età degli orfani è stabilita dal Consiglio secondo le norme della igiene elementare e può essere eccezionalmente aumentata per prescrizione del medico dell'Istituto.

Art. 43. — L'Istituto fornisce agli allievi la biancheria, gli oggetti di vestiario ed accessori nella misura stabilita dal Consiglio.

Gli allievi vestono l'abito uniforme, che consta di due divise, l'una di casa e di lavoro, l'altra di passeggio.

Art. 44. — Gli abiti, la biancheria e gli oggetti accessori del corredo sono affidati in consegna agli orfani, sotto la vigilanza del titolare preposto ad ogni singola compagnia.

Ogni capo di corredo e gli accessori tutti, devono essere contraddistinti dal numero di matricola degli orfani ai quali sono assegnati, che ne rispondono in caso di smarrimento o di incuria.

L'orfano dimesso dall'Istituto porta seco il corredo stabilito dal Consiglio, togliendone i distintivi propri dell'Orfanotrofio e sostituendo il berretto con cappello comune.

CAPITOLO VIII.

DIMISSIONE DEGLI ORFANI.

Art. 45. — Gli orfani vengono regolarmente dimessi dall'Istituto nel diciassettesimo anno di età e consegnati al legale rappresentante.

Art. 46. — Qualora però un orfano si trovi convenientemente avviato ad un mestiere da almeno sei mesi ed abbia sempre tenuto buona condotta, può dal Consiglio, e col consenso del suo legale rappresentante essere dimesso regolarmente in via di premio, ancorchè non abbia raggiunto il 17° anno di età, ma superato il 15° anno.

In questo caso, durante il primo anno dalla sua dimissione dall'Istituto, viene dal Consiglio corrisposto all'Orfano e per esso al suo legale rappresentante un assegno di vitto o borsa di sostentamento in ragione di L. 3 al giorno. Solo in via di eccezione e per constatate esigenze di famiglia può dal Consiglio essere continuato l'assegno di cui sopra, per un secondo anno, ridotto però a L. 1 e purchè l'orfano non abbia in tal tempo superato il 17° anno di età.

Tale assegno può sempre dal Consiglio essere sospeso o tolto quando l'orfano che ne fruisce se ne rendesse immeritevole.

Art. 47. — Il Consiglio continua la vigilanza sugli orfani dimessi anticipatamente, sino al raggiungimento del 17° anno di età, a mezzo di Società di Patronato e di Patroni onorari.

Possono anche essere conclusi accordi con Società di previdenza per speciali assicurazioni di orfani dimessi.

Art. 48. — E' pure in facoltà della madre o del tutore di chiedere l'anticipata dimissione dell'orfano, ancorchè questi non abbia raggiunto il 17° anno di età.

In tal caso però non viene a lui corrisposto l'assegno di cui al precedente art. 46.

Art. 49. — Con deliberazione consigliare sono pure dimessi anticipatamente:

a) gli orfani che per migliorate condizioni economiche di famiglia, anche per essere la loro madre passata a nuovo nozze, risultino di non aver più bisogno del ricovero, salvo eventualmente i diritti del Luogo Pio per la rifusione delle spese sostenute per essi.

b) gli orfani affetti da malattia cronica od insanabile, o tali da renderli incompatibili con la comunità.

Nei casi di cui alla predetta lettera b) è in facoltà del Consiglio di deliberare un sussidio speciale per una volta tanto a favore dell'orfano dimesso; sussidio che in ogni modo non può mai superare le L. 1000.

Art. 50. — Nei casi di dimissione regolare spettano all'orfano:

a) il corredo d'uso come dall'art. 43;

- b) le eventuali quote premi;
- c) la quota guadagni;
- d) l'assegno derivante dal legato Banfi.

Art. 51. — Se la dimissione è anticipata l'orfano percepisce soltanto:

- a) il corredo come dall'art. 43;
- b) le eventuali quote premi;
- c) la quota guadagni.

Art. 52. — Nel caso di espulsione, l'orfano percepisce soltanto gli indumenti che veste, toltine i distintivi.

Può inoltre dal Consiglio, quando trattasi degli orfani della Sezione I, essere accordato, in via eccezionale e per constatati bisogni, un sussidio straordinario non superiore a L. 300 per una volta tanto.

Art. 53. — Dall'ammontare del credito che sarà per risultare all'orfano, subordinatamente ai casi contemplati nei precedenti articoli, vengono dedotte le somme addebitategli mediante regolare registrazione:

- a) per danni arrecati all'Istituto;
- b) per anticipazioni.

La rifusione degli addebiti in mancanza od in insufficienza della quota guadagni, viene fatta anche sulle eventuali quote premi.

Art. 54. — I conti individuali degli orfani, quali risultano dai registri di Ragioneria, sono approvati dal Consiglio all'atto della loro dimissione dall'Istituto. La somma nitida di ogni credito investita su libretto di risparmio viene consegnata al rappresentante legale dell'orfano all'atto della sua dimissione, salvo il disposto delle tavole di fondazione per i premi.

In casi eccezionali, e per maggiore tutela dell'orfano il Consiglio, con speciale deliberazione può rifiutare la consegna del libretto all'atto della dimissione e ritardarla sino al raggiungimento della maggior età dell'orfano.

CAPITOLO IX.

CONSIGLIO - PRESIDENZA.

Art. 55. — L'Istituto dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, il quale ne amministra il Patrimonio e delibera specialmente sui seguenti oggetti:

- a) riforme organiche e regolamentari;
- b) disposizioni didattiche e disciplinari;
- c) disposizioni riguardanti il Personale;
- d) ammissione, dimissione ed espulsione degli orfani;
- e) approvazione dei contratti di somministrazione dell'Istituto.

Art. 56. — Il Presidente del Consiglio ha la sorveglianza su tutto quanto riguarda l'andamento dell'Istituto.

Art. 57. — La rappresentanza del Consiglio e del Presidente è esercitata

da un Consigliere Delegato eletto dal Consiglio fra i propri membri. Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile.

E' in facoltà di ogni membro del Consiglio di visitare l'Istituto, verificarne l'andamento e prendere l'iniziativa di provvedimenti diretti a beneficio dell'Istituto stesso, sottoponendo ogni proposta alla approvazione del Consiglio.

CAPITOLO X.

CONSIGLIERE DELEGATO.

Art. 58. — Il Consigliere Delegato esercita la sorveglianza immediata sull'Istituto, sotto ogni riguardo, educativo, morale ed economico; vigila perchè l'andamento sia regolare; dà tutte le disposizioni che reputa opportune in quanto non si tratti di oggetti riservati al Presidente od al Consiglio.

Riferisce al Presidente tutti i casi di speciale importanza od urgenza per i provvedimenti relativi.

Art. 59. — Al Consigliere Delegato sono sottoposte tutte le comunicazioni riflettenti l'andamento e la beneficenza dell'Istituto.

Egli ne riferisce al Consiglio con le osservazioni o proposte che reputa del caso.

Dà al Direttore, alla Dirigente ed all'Economo le istruzioni opportune per stabilire quali siano le presumibili spese annue per gli orfani delle due sedi, e per norma della Ragioneria nella compilazione dei bilanci preventivi.

Qualora il Consigliere Delegato debba assentarsi o sia altrimenti impedito, il Consiglio provvede alla supplenza.

CAPITOLO XI.

DIREZIONE - DELL'ISTITUTO - DIRETTORE - DIRIGENTE.

DIRETTORE.

Art. 60. — Il Direttore dipende dal Consiglio e per esso dal Consigliere Delegato.

A questi, e anche al Presidente, nei casi urgenti e gravi, egli dà notizia di quanto avviene di eccezionale nella comunità; gli sottopone le eventuali proposte di parziali modificazioni nell'ordinamento interno, lo informa delle pratiche deferite alla trattazione del Consiglio con gli apprezzamenti del caso.

Nelle questioni principali riguardanti l'andamento dell'Istituto egli deve essere previamente sentito in via consultiva dal Consiglio, il quale potrà anche chiamarlo ad assistere alle proprie sedute in cui si discutono questioni importanti dell'Istituto.

Art. 61. — Il Direttore è il capo dell'Istituto e ne presiede tutti gli Uffici.

Egli ha la responsabilità della morale, della disciplina, della istruzione (fatta eccezione per quella impartita dal Comune) e della igiene nell'Istituto stesso.

Art. 62. — E' responsabile della esatta applicazione delle deliberazioni consigliari, delle disposizioni date dal Presidente o dal Consigliere Delegato, od in loro assenza dal Segretario Generale, giusta la disposizione dell'art. 37 del Regolamento degli Uffici di Amministrazione, dell'osservanza di regolamenti, delle disposizioni disciplinari interne, delle leggi e dei regolamenti dello Stato riflettenti gli orfani addetti alle officine, e cura che ogni servizio proceda con la dovuta regolarità e prontezza.

Art. 63. — Cura l'esecuzione dei contratti di fornitura approvati dal Consiglio.

Trasmette al Consigliere Delegato, con le proprie osservazioni ed eventuali proposte, il complesso delle presumibili spese annue compilato dall'Economo.

Allo stesso Consigliere Delegato presenta le proposte che reputa opportune a migliorare l'andamento dell'Istituto in qualunque ramo del servizio.

Fornisce i rapporti e le indicazioni richieste dalla Segreteria del Consiglio, con le ordinanze scritte sulle posizioni d'Ufficio.

Art. 64. — Esercita la propria autorità su tutto il personale delle due sedi, pur lasciando a ciascuno la parte di autorità e di responsabilità relative alla loro carica ed alla loro funzione.

Art. 65. — Veglia a che ciascuno adempia puntualmente tutti i suoi doveri. Interviene, quando occorre, colle punizioni delle mancanze e colle ricompense al merito, giusta le norme del presente regolamento.

Segnala immediatamente con rapporto al Consiglio le eventuali mancanze di tutto il personale addetto all'Istituto e rassegna mensilmente al Consiglio lo specchio riassuntivo delle punizioni inflitte.

Art. 66. — Stabilisce i turni di servizio, l'orario e le incombenze del personale, sentiti, per quanto li concerne, la Dirigente, il Censore, l'Economo ed il Medico, e propone al Consiglio gli opportuni cambiamenti dell'ordinamento interno delle due sedi dell'Istituto.

Art. 67. — Veglia all'esatto adempimento dei doveri dell'Economo.

Per i bisogni giornalieri di commestibili che non possono essere oggetto di contratti di fornitura speciali e per le piccole spese di ufficio, autorizza l'Economo a provvedere con l'anticipazione di cui all'art. 132, riferendone al Consigliere Delegato.

Per le altre spese, chiede la preventiva autorizzazione del Consiglio.

Fa, o vidima, ogni richiesta scritta all'Economo degli articoli di cancelleria scolastica per gli orfani e per gli uffici; provvede per le piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili, a mezzo dell'Economo, riferendone al Consigliere Delegato.

A titolo di controllo appone la propria firma a tutte le comunicazioni che

debbono essere trasmesse dall'Economo al Consiglio ed agli Uffici dell'Amministrazione Patrimoniale.

Art. 68. — Tiene mensilmente conferenze col Personale sull'indirizzo morale ed educativo dell'Istituto.

In tali conferenze, il Direttore deve assumere informazioni sulla condotta e sul profitto degli orfani, ed invitare il Personale educatore ad esporre gli inconvenienti che si fossero verificati nella pratica delle disposizioni regolamentari ed i rimedi che giudicasse atti ad eliminarli.

Tiene pure mensilmente conferenze d'ordine educativo e morale agli orfani.

Art. 69. — In unione alla Dirigente ed al Censore, compila annualmente le note personali delle Maestre Educatrici, delle Istitutrici e degli Istitutori, presentandole per il visto al Consigliere Delegato; dopo di che le comunica agli interessati.

Art. 70. — Propone al Consiglio:

a) il conferimento alle Maestre Educatrici, alle Istitutrici ed agli Istitutori dei premi annui stabiliti da particolari legati.

b) l'assunzione ed il licenziamento del Personale salariato.

Entrambi i provvedimenti, per quanto riguarda la sede di campagna sono proposti d'accordo con la Dirigente.

Art. 71. — Notifica al Consiglio in tempo utile per le relative deliberazioni le scadenze del periodo di prova, delle conferme e riconferme in servizio di tutto il personale dell'Istituto, coi relativi rapporti dettagliati sul servizio prestato.

Art. 72. — Predisporre il turno delle vacanze annuali del personale, sentita, per quanto riguarda la sede di campagna, la Dirigente e lo presenta all'approvazione del Presidente, previo il visto del Consigliere Delegato, entro il mese di giugno di ogni anno.

Ha facoltà di concedere permessi di assenza alle persone da esso dipendenti fino a tre giorni e per motivi urgenti: in caso diverso fa rapporto al Consigliere Delegato.

Art. 73. — Al termine dell'anno scolastico presenta al Consiglio un rapporto sullo stato morale e disciplinare dell'Istituto con riguardo speciale all'andamento dell'istruzione elementare, professionale e del lavoro nelle officine.

Art. 74. — Esige che tanto il personale educatore, quanto gli orfani parlino sempre in lingua italiana.

Art. 75. — Soprintende a tutte le scuole interne, tenendosi anche informato della condotta, della applicazione e del profitto degli orfani iscritti alle Scuole Comunali ed alle altre Scuole esterne.

Art. 76. — Controlla il collocamento nelle officine degli orfani operai e l'esecuzione delle relative mercedi il cui importo fa versare mensilmente alla Cassa del Consiglio; e vigila sul regolare funzionamento della Commissione di Ispezione scolastica ed artiera.

Art. 77. — Sottopone al Consiglio le proposte di dimissione regolare degli orfani accordandosi coi legali rappresentanti che devono ritirarli dall'Istituto.

Art. 78. — Sollecita la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani ricoverati, ogni qual volta occorra.

Art. 79. — Segnala immediatamente al Consiglio ogni caso di grave colpa degli orfani e rassegna mensilmente lo specchio riassuntivo delle punizioni inflitte agli stessi.

In caso di mancanze gravi collettive, può prendere provvedimenti disciplinari urgenti riferendone senza indugio al Consigliere Delegato.

Art. 80. — Approva il trattamento di vitto settimanale per gli orfani, presentatogli dall'Economo e sorveglia accuratamente la preparazione e la regolare distribuzione di ogni alimento.

Art. 81. — Vigila sul servizio sanitario e sull'assegnamento del cibo ai ricoverati nell'Infermeria.

Avverte immediatamente il Presidente ed il Consigliere Delegato nei casi di malattia grave o contagiosa. In tali casi ha pure l'obbligo di informare prontamente la madre o il tutore del malato, e di tenerli informati sull'andamento della malattia.

Nei casi di malattia contagiosa, provvede alla denuncia alla Autorità competente, a norma di legge. Provvede per la visita medica prescritta per il rilascio del libretto di lavoro agli orfani delle Officine.

Art. 82. — Non può assentarsi da Milano senza autorizzazione del Presidente o del Consigliere Delegato.

Art. 83. — In caso di assenza o di malattia viene supplito dal Censore unicamente per quanto riguarda la sede di Città.

Al Censore egli può sempre affidare, sotto la sua responsabilità, parte delle mansioni a lui deferite.

Art. 84. — Ha la sorveglianza sul personale e sul funzionamento della sede di campagna, pur lasciando alla Dirigente la responsabilità morale e disciplinare della sezione.

Egli esercita tale sorveglianza mediante ispezioni alla sede e comunicando direttamente con la Dirigente per tutto quanto riguarda il funzionamento della sede.

DIRIGENTE.

Art. 85. — La Dirigente è il capo della Sezione di Campagna e ha la responsabilità e l'obbligo del governo della Sezione.

Da essa dipende tutto il personale della sezione. Essa è sottoposta alla vigilanza del Direttore al quale trasmette e dal quale riceve tutte le pratiche riguardanti il funzionamento della sezione, e al quale comunica settimanalmente quanto accade nella sezione stessa; in assenza del Direttore comunica direttamente col Consigliere Delegato.

Art. 86. — Provvede direttamente all'acquisto dei generi di vitto per i quali è possibile la fornitura in luogo e sopprime alle piccole spese a mezzo di un fondo di cassa anticipato dal Consiglio, e ne trasmette mensilmente il conto al Consiglio per il rimborso.

Non può ordinare provviste o spese senza la preventiva autorizzazione del Consiglio.

Sorveglia la dispensa e la guardaroba e provvede alle distinte del vitto.

Art. 87. — Stabilisce e distribuisce il lavoro e le mansioni del personale, i loro turni di vacanza e di ricovero.

Formula i libretti personali e caratteristici del Personale e gliene comunica le note.

Invita a conferire mensilmente le Maestre e le Istitutrici.

Art. 88. — Compila i programmi e le proposte di orario di lavoro per gli orfani e li sottopone alla approvazione del Consiglio col tramite del Direttore, il quale può farvi le osservazioni del caso.

Ha l'incarico di tutte le punizioni e sanzioni disciplinari agli orfani, nessuna delle quali potrà essere applicata dal personale dipendente, senza che prima o dopo essa ne venga informata.

Controlla i libretti personali e caratteristici degli orfani.

Sorveglia le visite e la corrispondenza degli allievi e fa da tramite fra di essi ed i parenti.

Art. 89. — Non può assentarsi dall'Istituto senza il permesso del Presidente o del Consigliere Delegato e senza darne avviso al Direttore.

Una volta al mese e ogni qualvolta venga chiamata, essa deve recarsi a Milano presso il Consiglio e la Direzione, per riferire sull'andamento della sezione e per ricevere istruzioni.

In tutti gli altri casi, le spese per le gite che farà a Milano, saranno a suo carico.

Art. 90. — Nei casi di sua assenza o di impedimento essa viene sostituita dalla Maestra Educatrice da lei più specialmente designata al Presidente e al Consigliere Delegato, d'accordo col Direttore.

CAPITOLO XII.

CENSORE.

Art. 91. — Il Censore dipende dal Direttore e lo coadiuva in tutte le sue mansioni, curando l'esatta applicazione delle norme regolamentari e delle disposizioni da lui impartite.

Supplisce il Direttore in caso di assenza per la sede di Milano; ma non può alterare le regole stabilite e praticate dal titolare, senza prima averne riportato l'assentimento.

Non può assentarsi dall'Istituto senza il permesso del Direttore.

Art. 92. — Sovrintende gli orfani ricoverati nella sede di Città.

Ha la sorveglianza sui dormitori, specialmente nell'atto del levarsi e del coricarsi degli orfani, vi fa improvvise e frequenti visite alla notte.

Provvede alla sorveglianza ed alla occupazione dei convalescenti che non possono frequentare la scuola e l'officina previa accordi col Medico.

Sorveglia nel refettorio durante i pasti, nei cortili durante la ricreazione e alle lezioni di ginnastica; esige che i dormitori, le aule di studio, il refettorio, i bagni, ed in generale tutti i locali in uso agli orfani siano tenuti nel prescritto ordine e con la massima pulizia.

Art. 93. — Esercita un'assistenza vigile ed oculata e continuata sulla sede di Città, sorvegliandone la moralità, l'ordine, la disciplina, la pulizia e l'applicazione agli studi ed all'officina, curando l'osservanza dei regolamenti e degli orari, regolando le visite dei parenti e la uscita in vacanza; sorvegliando gli orfani durante lo studio, nei dormitori, nei locali di ricreazione, nell'andata e nel ritorno dalle scuole e dalle officine, durante i bagni, le docce, e gli esercizi di nuoto e di ginnastica.

Tiene periodicamente delle conferenze educative agli orfani, li incita agli studi ed al lavoro e si tiene costantemente informato del profitto e del contegno loro nella scuola e nell'officina.

Sovrintende agli Istitutori per l'esatto adempimento delle prescrizioni e delle disposizioni che li riguardano.

Nel caso di infrazione o di negligenza li ammonisce, non mai però in presenza degli orfani e ne riferisce sempre al Direttore in iscritto, per gli ulteriori eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 94. — Richiede quotidianamente i rapporti disciplinari degli Istitutori, raccoglie le maggiori possibili informazioni intorno ai fatti denunziati, vi aggiunge in iscritto le sue informazioni e li rassegna al Direttore per le sue proposte.

Art. 95. — Fissa le ore di libera uscita agli Istitutori, subordinatamente però sempre alle esigenze del servizio.

Applica agli orfani le punizioni che sono di sua competenza.

Ove le infrazioni disciplinari richiedessero a suo giudizio castighi maggiori, ne riferisce al Direttore.

Riceve e custodisce in deposito il denaro degli allievi non proveniente dai guadagni e ne fa consegna all'Economo a norma dell'art. 127 (lett. l).

In caso d'assenza o di vacanza regolamentare, il Censore è supplito dal Direttore, il quale può, sotto la sua responsabilità, delegarne parzialmente le mansioni all'Istitutore anziano.

CAPITOLO XIII

COMMISSIONE DI ISPEZIONE SCOLASTICA ED ARTIERA.

Art. 96. — La Commissione di Ispezione Scolastica ed Artiera è incaricata

della sorveglianza e del controllo degli orfani che frequentano le scuole professionali e le officine.

Essa dipende dal Direttore, ed è composta da lui, dal Censore e da uno o più Istitutori da lui scelti.

Ad essa possono aggregarsi Ispettori onorari estranei all'Istituto, e da nominarsi dal Consiglio.

Le spese di trasferta dei componenti la Commissione, vengono rimesse mensilmente dall'Economo, previo il visto del Direttore.

Art. 97. — La Commissione ha specialmente l'incarico:

- a) di trovare collocamento agli orfani presso repute officine, e di concertare il primo assegno delle mercedi e successivi aumenti;
- b) di sorvegliare l'andata alle officine, il ritorno all'Istituto, il contegno e l'opera nelle officine medesime, degli orfani.
- c) di invigilare sull'esatta riscossione delle mercedi degli orfani, controllando anche le giornate di effettivo lavoro.
- d) di sorvegliare la frequenza nelle scuole professionali, serali o festive, ed all'officina degli orfani, informando il Consiglio dei casi di negligenza e di cattiva condotta.

Art. 98. — Qualora nelle officine, presso le quali gli orfani sono applicati, accadesse sospensione improvvisa di lavoro per scioperi od altro, il Direttore provvede a ritirare dall'officina gli orfani, informandone tosto il Consigliere Delegato.

CAPITOLO XIV

PERSONALE PREPOSTO ALLA EDUCAZIONE ED ALLA ISTRUZIONE DEGLI ORFANI.

Art. 99. — La missione educativa è affidata ai Superiori dell'orfanotrofio e si estrinseca in modo immediato sugli allievi col mezzo delle Maestre Educatrici, delle Istitutrici e degli Istitutori.

SEDE DI CAMPAGNA

Art. 100. — Maestre educatrici. — Istitutrici.

Le Maestre educatrici dipendono direttamente dalla Dirigente.

Esse devono essere abilitate all'insegnamento elementare ed hanno l'incarico dell'istruzione e della educazione degli allievi.

Sviluppano nella scuola il programma stabilito dalla legge ed assistono gli allievi nei loro compiti.

Durante la ricreazione, per turno con le Istitutrici e per gruppo, sorvegliano gli allievi per impedire che essi si percuotano, si insultino o si molestino a vicenda, e per evitare che parlino in dialetto.

Applicano le sanzioni disciplinari di loro competenza ed hanno soprattutto cura di ottenere che i ragazzi compiano il loro dovere per emulazione e per sentimento morale.

Dormono cogli orfani nei dormitori e consumano i pasti a mensa con gli orfani.

Fanno giornalmente rapporto alla Dirigente di quanto accade nel loro campo di azione.

Art. 101. — E' fatto particolarmente obbligo alle Maestre educatrici di astenersi da qualsiasi punizione corporale e da qualsiasi apprezzamento che possa deprimere lo spirito dell'allievo.

Tutte le osservazioni devono da loro essere fatte con richiamo al confronto della giustizia generale e del dovere in ciascuno di procurarla.

E' fatto loro divieto di esprimere con gli allievi, o comunque nell'Istituto, le loro idee politiche e religiose.

Art. 102. — Esse non possono assentarsi dall'Istituto senza l'autorizzazione della Dirigente.

Fruiscono di un giorno di libertà mensile, secondo il turno fissato dalla Dirigente, salvo sempre imprescindibili esigenze di servizio.

Art. 103. — Le Istitutrici coadiuvano le Maestre educatrici nell'assistenza e nell'educazione degli orfani ed hanno tutti i doveri ed i diritti delle stesse.

Esse dipendono direttamente dalla Dirigente.

SEDE DI CITTA'

Art. 104. — Istitutori.

Gli Istitutori vengono scelti di preferenza fra gli aspiranti che offrono garanzia di attitudine all'ufficio di educatore.

Essi devono dimostrare anche di avere le volute attitudini per l'insegnamento della ginnastica e per i comandi militari.

Art. 105. — Essi vengono assegnati dal Direttore alle rispettive compagnie, oppure a servizio di supplenza e dipendono direttamente dal Direttore e dal Censore.

Art. 106. — Assistono gli orfani nei lavori scolastici, durante gli studi in comune, nel refettorio, nelle visite a musei ed a stabilimenti, durante la ricreazione, nelle passeggiate e nelle visite istruttive.

Vigilano sugli orfani loro affidati, durante la loro permanenza nei dormitori, nei bagni e nelle docce, nelle aule di studio e nei refettori.

Danno lezioni per scuole preparatorie e di ripetizione, sia durante l'anno scolastico che per predisporre gli alunni da presentare agli esami di riparazione.

Art. 107. — Vegliano all'osservanza della moralità, della disciplina, del contegno e della pulitezza degli orfani, in ogni tempo e circostanza, e ne rispondono di fronte al Direttore ed al Consiglio; come pure rispondono dei locali, degli oggetti di piccolo corredo e della cancelleria per la rispettiva compagnia.

Assumono informazioni sulla condotta da essi tenuta alla scuola e li intrattengono con occupazioni varie, brevi, ma adatte alla loro capacità.

Fanno rapporto quotidiano al Censore di quanto avviene nella compagnia e di tutto quanto riguarda la condotta, la salute ed il benessere dei singoli orfani.

Sottopongono mensilmente le proposte di iscrizione degli allievi meritevoli, nei quadri dei distinti.

Applicano agli orfani le punizioni di loro competenza ed in caso di gravi infrazioni alla disciplina, ne riferiscono al Censore.

Redigono i ruoli di compagnia e li presentano ogni sabato al Censore colle rispettive note sulla condotta, sulla applicazione e sulla pulizia degli orfani.

In ogni loro rapporto con gli orfani devono parlare la lingua italiana, usare modi dignitosi e cortesi e porgere costante esempio di moralità e di educazione negli atti e nelle parole.

E' fatto loro divieto di esprimere con gli allievi, o comunque nell'Istituto, le loro idee politiche e religiose.

Sollecitano la visita medica agli orfani ammalati.

Art. 108. — Gli Istitutori fruiscono di riposo settimanale e di libertà giornaliera e notturna nei limiti fissati dal Consiglio, salvo sempre imprescindibili esigenze del servizio.

Art. 109. — Essi consumano le refezioni nell'Istituto secondo il dietetico fissato annualmente dal Consiglio, durante i pasti degli orfani e a mensa con gli stessi.

La minuta del dietetico viene settimanalmente stabilita dal Direttore, sentito l'Economo ed una rappresentanza degli Istitutori.

CAPITOLO XV

CANCELLIERE DI DIREZIONE.

Art. 110. — All'Ufficio della Direzione è addetto un Cancelliere che dipende direttamente dal Direttore.

Egli ha l'incarico del protocollo e dell'archivio della Direzione, delle scritture e di tutti quei lavori che gli vengono assegnati dal Direttore.

In caso di vacanza o di assenza per malattia, è supplito da un Istitutore designato dal Direttore.

CAPITOLO XVI

INSEGNANTI - INSEGNAMENTI - ESAMI.

Art. 111. — Funziona nell'Istituto la Scuola di Disegno e quella di Musica,

I rispettivi Insegnanti vengono assunti dal Consiglio, di regola per concorso, nel numero proporzionato ai bisogni dell'insegnamento, e possono venire confermati di anno in anno.

La loro remunerazione è fissata dal Consiglio annualmente, in relazione al programma ed all'orario di insegnamento fissati dal Consiglio stesso su proposta del Direttore, il quale sentirà previamente i titolari delle scuole sul programma medesimo.

Art. 112. — Possono frequentare le scuole di disegno e di musica, tutti gli allievi ricoverati nella sede di città.

Art. 113. — Occorrendo un maestro speciale di ginnastica, esso viene assunto dal Consiglio, di regola per concorso, e confermato di anno in anno, con retribuzione stabilita dal Consiglio stesso.

CAPITOLO XVII

SERVIZIO SANITARIO.

Art. 114. — Il servizio sanitario per la sede di Milano è affidato ad un Medico Chirurgo, nominato dal Consiglio di triennio in triennio, di regola per pubblico concorso, e che può essere confermato in seguito, senza nuovo concorso.

Per la sede di campagna, il servizio sanitario è affidato al Medico Comunale del luogo, salvo la facoltà del Consiglio e del Presidente di chiamare a consulto, in casi gravi, altri medici di sua fiducia.

Art. 115. — Il Medico ha la direzione dell'infermeria, della quale è responsabile, sotto la immediata vigilanza del Direttore o della Dirigente.

E' obbligato ad una visita giornaliera mattutina e nei casi di malati gravi anche ad una seconda visita serale.

Nei casi di urgenza deve prestarsi a qualsiasi chiamata, sia di giorno che di notte.

Art. 116. — E' tenuto ad informare giornalmente il Direttore o la Dirigente dell'andamento del servizio di infermeria e dei casi di malattia sospetta.

Di regola tutti i casi di malattia non contagiosa che si verificassero nell'Istituto sono curati nella locale Infermeria.

Quando però vi siano malati che, o per l'indole della malattia, o per particolari esigenze della cura, non potrebbero facilmente e senza grave incomodo essere curati nell'Istituto, possono essere inviati all'Ospedale od a speciali stabilimenti sanitari, anche in via ambulatoria.

In tali casi, su proposta del Medico, decide il Consiglio.

Art. 117. — Verificandosi casi urgenti oppure malattie epidemiche o contagiose, il Direttore, sentite le proposte del Medico, dà le disposizioni opportune informandone tosto il Consigliere delegato ed il Presidente.

Art. 118. — L'intervento dei Consulenti medici onorari specialisti, è richiesto dal Direttore, su proposta del Medico, previa autorizzazione del Presidente, salvo sempre i casi d'urgenza.

Art. 119. — Il Medico ha l'obbligo di prestarsi per la visita degli orfani, richiesta per la loro ammissione nell'Istituto, o per la loro assegnazione alle officine o applicazione alla scuola di musica, ed è del pari tenuto alle visite ed al rilascio dei certificati che fossero necessari.

Ha inoltre l'obbligo di visitare, prima che siano assunti in servizio, gli Istitutori e i Salariati, e di visitarli pure a domicilio per constatarne la malattia da essi denunciata a giustificazione della loro assenza dall'ufficio; in questo

caso viene corrisposta al Medico una indennità di trasferta nella misura stabilita dal Consiglio.

Art. 120. — E' tenuto ad eseguire le periodiche rivaccinazioni agli orfani ed anche quelle generali ordinate dal Consiglio ed a segnalare alla Direzione i ricoverati che abbiano bisogno di cure ricostituenti, climatiche o balneari.

Le rivaccinazioni generali possono anche essere fatte dall'Ufficio Comunale di Igiene.

Suggerisce per iscritto quei provvedimenti che reputa necessari od utili alla salute degli orfani in ordine agli ambienti, al vitto, al vestiario, alla ginnastica, ecc.

Tiene il protocollo dell'infermeria e le cedole cubicolari.

Compila le tabelle statistiche, le prescrizioni farmaceutiche e le richieste da trasmettersi all'Economo per i bisogni dell'Infermeria; si accerta della buona qualità dei medicinali somministrati.

Art. 121. — Nei casi di decesso avvenuto in seguito a causa delittuosa o sospetta ed in tutti i casi di lesione personale, compila la relazione richiesta dalla legge, e ne avverte la Direzione per le pratiche del caso.

Art. 122. — Nelle assenze per vacanze o malattia, egli viene sostituito con altro Medico nominato dal Consiglio e da lui annualmente designato, permanendo però in lui la responsabilità del servizio sanitario.

Art. 123. — I parenti degli orfani malati possono aver accesso all'Infermeria nei giorni e nelle ore determinate dalla Direzione previo accordo col Medico.

Nei casi di malattie gravi, la visita è concessa tutti i giorni, salvo disposizioni in contrario nei casi di malattia infettiva.

E' però rigorosamente vietato l'accesso alla infermeria a chi non sia chiamato per ragioni del proprio ufficio, senza il permesso del Direttore.

Art. 124. — Apposito regolamento esposto nei locali dell'Infermeria, indica le norme alle quali devono attenersi gli infermieri ed i ricoverati.

Art. 125. — Un Medico Dentista è designato dal Consiglio per prestare la necessaria assistenza odontalgica agli orfani.

Il servizio odontalgico può venire affidato anche ad un Istituto stomatologico.

CAPITOLO XVIII

ECONOMO.

Art. 126. — L'Economo è incaricato della gestione economica dell'Istituto e deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni regolamentari ed ai limiti fissati dai preventivi di spesa regolarmente autorizzati dal Consiglio, tanto per la sede di Città, quanto per la sede di Campagna, per la quale prende opportuni accordi con la Dirigente.

Il suo operato, salvo quanto è disposto dal precedente articolo, è sorvegliato

e concordato anche dall'Ufficio di Ragioneria nei limiti stabiliti negli art. 58-65 del Regolamento degli Uffici di Amministrazione.

Art. 127. — Egli ha l'obbligo:

a) della conservazione dei locali, dei mobili, delle suppellettili, ecc. dell'Istituto.

b) della presentazione al Direttore entro il mese di agosto del complesso delle spese e delle provviste annue presumibili per il funzionamento dell'Istituto, da servire di guida alla Ragioneria per la compilazione del bilancio preventivo, sentita la Dirigente per quanto si riferisce alla gestione della sede di Campagna;

c) di notificare in tempo utile alla Ragioneria, per opportune comunicazioni alla Segreteria, la scadenza dei contratti di fornitura;

d) della provvista, con l'assenso del Direttore, dei commestibili e degli articoli non vincolati da fornitura;

e) della consegna, del controllo di quantità e impiego dei commestibili, dei combustibili, degli oggetti di vestiario e di biancheria e dell'occorrente per la loro confezione e del collaudo dei capi confezionati, della tenuta di appositi registri di carico e scarico e della redazione degli inventari dei quali tiene in evidenza le variazioni;

f) della compilazione e della consegna ai fornitori delle bollette di ordinazione;

g) di somministrare alla guardaroba ed agli appaitatori le merci necessarie per la fornitura e la confezione della biancheria e del vestiario;

h) di presentare mensilmente alla Ragioneria, a mezzo del Direttore, la nota delle piccole spese, delle quali chiede il rimborso, ed il riconoscimento dei conti delle somministrazioni in base ai contratti approvati dal Consiglio e regolarmente autorizzati;

i) della consegna su richiesta scritta e controfirmata dal Direttore, degli oggetti di cancelleria e dei libri scolastici, in base al preventivo di spesa approvato dal Consiglio;

l) di ricevere mensilmente i denari non provenienti dai guadagni e consegnati dagli orfani, tenendoli in custodia nella cassa dell'Economo;

m) di provvedere all'assicurazione degli orfani a sensi de legge;

n) di trasmettere alla Ragioneria, previo il visto del Direttore, il riepilogo mensile del movimento dei ricoverati, ed il prospetto del carico e scarico dei generi di dispensa;

o) delle eventuali notifiche all'Ufficio di anagrafe;

p) di tenere in evidenza, sopra apposite schede, il movimento giornaliero degli orfani e del personale fruente di vitto nell'Istituto;

q) di provvedere alla fornitura di tutti i generi di vitto, di combustibile, e di cancelleria occorrente alla sede di campagna, che non fosse possibile acquistare in luogo a mezzo della Dirigente; per gli opportuni accordi circa tali provviste si reca almeno una volta al mese a conferire presso la Dirigente.

Art. 128. — Alla fine di ogni settimana presenta all'approvazione del Direttore la nota della mensa per la settimana susseguente, nota in base alla quale egli provvede giornalmente quanto è necessario, staccando le bollette di ordinazione.

Art. 129. — Sorveglia l'andamento economico della cucina e la preparazione del vitto.

Ha in consegna i commestibili, che somministra giornalmente alla Suora Capo servizio di cucina, in relazione ai bisogni della Comunità.

Art. 130. — Sorveglia l'opera del Personale salariato del quale tiene il ruolo, e mensilmente ne trasmette le varianti alla Ragioneria per mezzo del Direttore, indicando le eventuali assenze.

Art. 131. — In principio di ogni anno comunica alla Ragioneria per mezzo del Direttore lo stato di presenza degli allievi dell'anno precedente.

Art. 132. — L'Economo è fornito di una anticipazione di L. 3000 destinata a sopperire alle piccole spese d'ufficio e specialmente a quelle di cui all'art. 67.

Alla fine di ogni mese presenta al Consiglio il conto particolareggiato di dette spese, a mezzo del Direttore.

Art. 133. — A mezzo del Direttore può presentare al Consiglio le proposte che reputa opportune alla migliore gestione economica dell'Istituto.

Art. 134. — Presta cauzione di L. 3000. in denaro o in titoli di Stato.

Art. 135. — Non può assentarsi dalla Città senza permesso del Direttore; in caso di assenza o di impedimento, è supplito dall'Impiegato designato dal Presidente d'accordo col Direttore.

CAPITOLO XIX

SUORE.

Art. 136. — A capo dei servizi di cucina, di guardaroba e di infermeria dell'Istituto, tanto nella sede di Città, quanto nella sede di Campagna, sono adibite le Suore, colle norme della convenzione appositamente stipulata.

Esse devono attenersi alle disposizioni del regolamento interno e alle istruzioni loro impartite dal personale direttivo e in relazione al servizio loro affidato.

Una Suora Superiore è a capo della Comunità Suore, e una Mandataria è incaricata del servizio delle suore.

La Suora Superiore può essere anche capo di uno dei servizi di guardaroba e di cucina.

Le Suore alloggiano nell'interno dell'Istituto nei locali loro assegnati.

CAPITOLO XX.

PERSONALE SALARIATO.

Art. 137. — Il Personale salariato è composto di due categorie: di quello

nominato in pianta stabile e di quello avventizio, nominato di anno in anno.

Appartengono alla prima categoria: il Cuoco, il Sottocuoco, gli Inservienti, il Portinaio e l'Infermiere o Infermiera della sede di Città.

Appartengono alla seconda categoria: il Personale addetto alla guardaroba, la Portinaia e tutto il Personale di servizio addetto alla sede di Campagna.

Tutto il personale salariato dipende direttamente dall'Economo.

Art. 138. — Il personale salariato di prima categoria, alloggiante nell'Istituto, ha diritto alla cura gratuita, in caso di malattia non contagiosa, nell'infermeria dell'Istituto sino a sei mesi.

Dopo i sei mesi, al personale salariato di prima categoria alloggiante nell'Istituto sono applicabili le disposizioni dell'art. 102 del Regolamento degli Uffici di Amministrazione.

In caso di malattia contagiosa o di altra malattia che non possa opportunamente essere curata nell'infermeria dell'Istituto, lo stesso personale ha diritto alla cura in stabilimenti speciali a spese dell'Orfanotrofio e ferme le disposizioni di cui sopra.

Al personale salariato di prima categoria, non alloggiante nell'Istituto, sono applicabili le stesse disposizioni del citato articolo 102.

Art. 139. — Il personale di seconda categoria addetto alla sede di Città non ha diritto alla cura gratuita.

In caso di malattia esso conserva il diritto al posto ed al salario per un periodo non superiore a mesi tre, dopo di che il Consiglio potrà procedere al suo licenziamento.

Il personale salariato di seconda categoria addetto alla sede di Campagna, ha diritto alla cura gratuita nell'infermeria dell'Istituto per un periodo non superiore a mesi tre: dopo di che il Consiglio potrà procedere al suo licenziamento.

Art. 140. — Il Personale salariato veste l'uniforme prescritta ed ha l'uso dell'abito di servizio a norma dell'organico.

Esso non può allontanarsi dall'Istituto nelle ore di servizio senza il permesso del Direttore, dell'Economo o della Dirigente.

L'orario di servizio viene fissato dal Direttore o dalla Dirigente.

Art. 141. — Il servizio di guardaroba tanto nella sede di Città, quanto nella sede di Campagna, è diretto da una Suora che ne è responsabile, e che ha alle sue dipendenze il numero di personale fissato dall'organico.

La Suora capo servizio di guardaroba è responsabile della custodia e della conservazione degli effetti che le sono affidati in consegna, e di cui tiene regolare carico e scarico negli appositi registri.

Ad essa è affidata la sorveglianza sul taglio dei capi di biancheria occorrenti all'Istituto e sul taglio dei capi di vestiario.

Essa collauda unitamente all'Economo e al Direttore i capi di corredo confezionati fuori dell'Istituto.

Consegna e riceve la biancheria da bucato e sorveglia alla distribuzione

ed al ritiro del vestiario e della biancheria degli orfani, nonché di quella in uso per gli altri servizi dell'Istituto.

Art. 142. — Le Cucitrici e le Inservienti di guardaroba possono essere incaricate durante la giornata, di assistere gli orfani minori nelle pratiche di pulizia personale.

Art. 143. — Il servizio di infermeria è affidato ad un Infermiere o ad una Infermiera titolare e ad una Infermiera supplente, che debbono assoluta obbedienza alle prescrizioni del Medico, ferma sempre la loro dipendenza disciplinare dal Direttore o dalla Dirigente.

Essi assistono alle visite dei parenti nell'infermeria, impedendo rigorosamente che vengano consegnati agli orfani ammalati, commestibili o bevande di qualsiasi natura.

La loro opera verso gli ammalati deve essere informata a sentimenti di umanità e di carità.

Art. 144. — L'Infermiere e l'Infermiera alloggiano nella infermeria: essi sono suppliti nei turni di libertà dall'Infermiera supplente.

Per ogni servizio di notturna viene ad essi corrisposto un soprassoldo fissato ogni volta dal Consiglio.

Art. 145. — Il personale di servizio comprende per la sede di Città: il Cuoco, il Sottocuoco, gli Inservienti ed il Portinaio; per la sede di Campagna: la Cuoca, la Sottocuoca e le Inservienti.

Il Cuoco riveste anche funzioni di capo servente.

Il personale di servizio addetto alla cucina dipende direttamente dalla Suora capo servizio.

Gli Inservienti, il Portinaio, la Cuoca, la Sottocuoca e le Inservienti alloggiano nell'Istituto.

Art. 146. — La Suora capo servizio ha in consegna tutti gli effetti di cucina dei quali è responsabile ed accudisce alla preparazione e alla distribuzione dei viveri.

Nel servizio di cucina essa è coadiuvata dal Cuoco o dalla Cuoca, e dal personale addetti.

Art. 147. — Le mansioni degli Inservienti e delle Inservienti sono determinate dall'Economo e dalla Dirigente rispettivamente per la sede di Città e per quella di Campagna.

Art. 148. — Il Portinaio ha la custodia delle porte di ingresso dell'Istituto e si attiene strettamente alle norme ed agli ordini del Direttore o della Dirigente.

Egli si fa coadiuvare nel disimpegno del suo servizio dalla moglie o da persona di sua famiglia, benevole al Direttore o alla Dirigente.

Art. 149. — Nel periodo delle vacanze regolamentari e per tutte quelle assenze dal servizio, nelle quali, a norma del presente regolamento continua ad essere corrisposto il salario, viene altresì corrisposto a tutto il personale salariato avente diritto al vitto, un assegno nella misura che annualmente sarà fissata dal Consiglio.

CAPITOLO XXI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 150. — Il Direttore, la Dirigente, il Censore, l'Economo, il Cancelliere, le Maestre educatrici, le Istitutrici e gli Istitutori sono nominati dal Consiglio, di regola in seguito a pubblico concorso con le modalità stabilite di volta in volta nel relativo avviso.

La loro carica, fatta eccezione per il Cancelliere, è incompatibile coll'esercizio di qualsiasi altro impiego o professione, dovendo l'opera loro essere esclusivamente dedicata all'Istituto.

Il Direttore, la Dirigente, il Censore e l'Economo risiedono nell'Istituto, nei locali loro assegnati dal Consiglio esclusivamente per uso di abitazione propria e della propria famiglia.

E' perciò loro vietato trarne lucro in qualsiasi modo. Per la Dirigente l'alloggio è ammobiliato a spese dell'Istituto.

Le Maestre educatrici, le Istitutrici e gli Istitutori alloggiano nei dormitori con gli orfani affidati alla loro vigilanza.

Art. 151. — Le Maestre educatrici e le Istitutrici vengono assunte in servizio durante un periodo di prova fissato dal Consiglio, non maggiore però di un anno.

All'atto dell'assunzione esse devono avere una età non inferiore agli anni 30

Trascorso questo periodo, qualora risultino idonee al servizio possono essere confermate di anno in anno.

Gli Istitutori vengono pure assunti in servizio durante un periodo di prova fissato dal Consiglio, non maggiore di un anno.

Trascorso questo periodo, qualora risultino idonei, vengono confermati per altri due anni, compiuti lodevolmente i quali a giudizio del Consiglio, su proposta del Direttore possono venire confermati per un altro quinquennio, e così successivamente di quinquennio in quinquennio.

Qualora non venissero confermati, tanto dopo il periodo di esperimento, quanto dopo la conferma biennale, sarà data loro una disdetta di due mesi.

In caso però di evidente inattitudine all'ufficio, il Consiglio ha diritto di dimettere il detto personale prima del termine del periodo di prova, con preavviso di un mese, oppure anche immediatamente, corrispondendo però in questo caso al dimesso lo stipendio di un mese, salvo sempre il caso della destituzione, a norma dell'art. 159.

Qualora non venissero confermati dopo la conferma quinquennale, sarà data loro una disdetta di sei mesi, salvo sempre il caso della destituzione.

Art. 152. — Le Maestre educatrici, le Istitutrici, gli Istitutori in caso di malattia non contagiosa vengono accolti nell'Infermeria dell'Istituto, e curati gratuitamente sino a giorni 90 dal loro ingresso nell'infermeria, dopo di che il Consiglio può far luogo alla loro dimissione.

In caso di malattia contagiosa o di altra malattia che non possa essere opportunamente curata nell'Orfanotrofio, le Maestre, le Istitutrici e gli Istitutori possono, a giudizio del Consiglio ed a spese dell'Istituto, venire curati in istituti speciali e per lo stesso periodo di tempo.

In entrambi i casi, qualora gli Istitutori ammogliati preferissero curarsi nella loro famiglia, le spese di cura saranno ad esclusivo loro carico, ed in questo caso sarà sempre in facoltà del Consiglio e del Direttore di farli visitare durante la malattia, dal medico dell'Istituto.

Art. 153. — Durante il periodo delle vacanze regolamentari e per tutte quelle assenze dal servizio nelle quali, a norma del presente regolamento, continua ad essere corrisposto lo stipendio, viene altresì corrisposto a tutte le Maestre educatrici, Istitutrici ed Istitutori l'assegno vitto in contanti nella misura che sarà annualmente fissata dal Consiglio.

Art. 154. — Il Personale salariato di prima categoria è assunto dal Consiglio su proposta del Direttore, per un periodo di prova sino ad un anno, trascorso il quale può essere nominato in pianta stabile.

Il Personale di seconda categoria è pure assunto dal Consiglio su proposta del Direttore o della Dirigente, e dopo il periodo di prova può essere confermato di anno in anno.

Art. 155. — Gli Insegnanti delle Scuole di Disegno e di Musica vengono nominati di regola, in seguito a pubblico concorso e possono venire confermati di anno in anno.

Essi ed il Medico chirurgo non possono essere dimessi o dimettersi se non col preavviso di tre mesi salvo il caso di destituzione.

Art. 156. — Per la nomina, la conferma e la dimissione di tutto l'altro personale sono applicate le disposizioni del cap. 12 del regolamento degli Uffici di Amministrazione.

Art. 157. — Il Consigliere delegato ha la facoltà di concedere a tutto il personale indistintamente dei piccoli congedi per giustificati motivi da due a sette giorni; oltre i sette giorni e fino ai giorni 30, il congedo è concesso dal Presidente.

Per assenze maggiori occorre l'autorizzazione del Consiglio.

Art. 158. — Le vacanze annuali accordate al Personale, sono stabilite nella misura seguente:

a) al Direttore	giorni 40
b) alla Dirigente	» 35
c) al Censore, Medico, Economo	» 30
d) alle Maestre ed Istitutrici	» 30
e) agli Istitutori ed al Cancelliere	» 25
f) ai Salariati e Salariate	» 15

Questi permessi possono essere sospesi, limitati o negati dal Presidente, per ragioni generali di servizio ed anche per speciali considerazioni riflettenti i singoli funzionari o le loro mansioni.

il Direttore e la Dirigente ne possono fare la proposta.

Le assenze per cure sanitarie devono di regola essere calcolate nelle vacanze e così le licenze accordate durante l'anno di cui all'art. 157.

Art. 159. — In caso di mancanza ai propri doveri, di immoralità di condotta o di abituale disordine finanziario di indole privata, gli impiegati sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione del Direttore, o della Dirigente con facoltà anche di sospensione dal servizio per giorni due, ed anche di sospensione dello stipendio per giorni due, previo accordo col Consigliere Delegato;

b) ammonizione del Consigliere Delegato;

c) ammonizione del Presidente.

Le ammonizioni possono essere verbali o scritte; nel secondo caso vengono annotate sul libretto delle note caratteristiche.

d) nota di biasimo del Consiglio;

e) sospensione dallo stipendio, o dallo stipendio e dall'impiego sino a sette giorni per decisione del Presidente; da giorni 7 a mesi 6 per deliberazione del Consiglio;

f) proroga della applicazione dell'aumento periodico in corso o privazione di esso di competenza del Consiglio;

Il Medico e gli Insegnanti sono passibili dalle sanzioni disciplinari a) b) c) d) e), della dimissione e della destituzione; queste ultime di competenza del Consiglio.

Il Personale salariato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione dell'Economo con facoltà di sospensione dal servizio per un giorno;

b) ammonizione del Direttore, o della Dirigente, con facoltà di sospensione dal servizio per giorni due ed anche di sospensione dal salario per giorni due, previo accordo col Consigliere Delegato;

c) ammonizione del Presidente con facoltà di sospensione fino a giorni cinque dal servizio e dal salario;

d) proroga dell'applicazione dell'eventuale aumento periodico in corso o privazione di esso, di competenza del Consiglio;

e) destituzione con la perdita anche ad ogni eventuale diritto alla pensione, di competenza del Consiglio.

Art. 160. — Le nomine, gli avanzamenti, le destituzioni, il collocamento a riposo, l'assunzione in servizio, la destituzione e in generale le disposizioni deliberate dal Consiglio e riguardanti individualmente il personale addetto all'Istituto, sono comunicate agli interessati con lettera d'ufficio a mezzo della Direzione che deve curarne il sollecito recapito.

Coloro che non si presentano ad assumere il servizio alla data stabilita, senza giustificato impedimento, sono considerati dimissionari.

Indipendentemente dalla applicazione dei provvedimenti disciplinari che fossero del caso, qualora un Impiegato o un Salariato rimanesse assente dall'Istituto

senza regolare permesso per giorni otto, è considerato dimissionario.

Art. 161. — Gli impiegati e Salariati dell'Istituto sono obbligati a prestarsi alla vicendevole supplenza senza distinzione di grado e senza ricompense speciali, ove lo richiedessero le esigenze del servizio ed a norma delle disposizioni che venissero di volta in volta impartite dal Consiglio, dal Presidente, dal Consigliere delegato, dal Direttore e dalla Dirigente.

Art. 162. — In caso di necessaria assenza gli Impiegati e Salariati ne mandano motivato avviso alla Direzione che provvede a supplirli, informandone il Consiglio.

Art. 163. — Al Direttore, alla Dirigente, al Censore, all'Economo, al Cancelliere, alle Maestre educatrici, alle Istitutrici ed agli Istitutori sono applicabili le disposizioni degli articoli 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 107, 109, 110 del Regolamento degli Uffici di Amministrazione, approvato con deliberazione Consigliare 25 marzo 1924.

Al Personale salariato di prima categoria sono applicabili le disposizioni degli articoli 91, 92, 93, 97, 99, 102, 103, 104, 108, 109, 110 del regolamento stesso.

Art. 164. — Gli addetti all'Istituto che avessero domande o reclami da formulare, possono rivolgersi per iscritto al Direttore, od anche al Consiglio per il tramite del Direttore stesso.

Art. 165. — Il numero, i gradi, gli stipendi, i salari e gli emolumenti di ciascun ufficio sono determinati dalla pianta organica.

CAPITOLO XXII.

PENSIONI.

Art. 166. — Tutti gli Impiegati e Salariati nominati in pianta stabile a posto d'organico posteriormente al giorno 7 giugno 1923, vengono iscritti alla Cassa di Previdenza per le Pensioni, a norma del testo unico della Legge 17 giugno 1915, N. 968 e della Legge 11 giugno 1916, N. 420, e sotto la osservanza dei relativi regolamenti.

CAPITOLO XXIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 167. — A tutti gli Impiegati e Salariati nominati in pianta stabile a posti di organico antecedentemente al giorno 7 giugno 1923, sono applicabili le disposizioni del Cap. XI del citato Regolamento per gli Uffici di Amministrazione

Gli Istitutori che all'atto della applicazione del presente regolamento hanno acquisito il diritto alla stabilità del posto, conservano tale diritto.

CAPITOLO XXIV.

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE.

Art. 168. — Al personale dell'Orfanotrofio sono applicabili tutte le disposizioni del Cap. XII del citato Regolamento, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente Regolamento.

IL PRESIDENTE

Avv. Carlo Valvassori Peroni

IL VICE PRESIDENTE

Michele Vitale

I CONSIGLIERI

Arturo Colombo - Prof. Francesco Robbiani - Cesira Dossi

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. A. Giulini

ORGANICO del PERSONALE

	Stipendio annuo individuale		Aumenti quadriennali	Stipendio annuo individuale		Osservazioni	
	iniziale			massimo			
	L.	C.	L.	C.			
IMPIEGATI							
Direttore	22895	—	—	—	22895	—	Locali d'abitazione
Economo	13775	—	N. 5 da L. 1000,—	—	18775	—	id. id.
Censore	12445	—	" 5 " " 1000,—	—	17445	—	id. id.
Applicato di Direzione . .	8550	—	" 5 " " 1000,—	—	13550	—	
N. 12 Istitutori { nel 1° biennio	6175	—	—	—	6175	—	Vitto e alloggio
	9175	—	—	—	9175	—	id. id.
Medico	4275	—	—	—	4275	—	
Catechista	1425	—	—	—	1425	—	
SALARIATI							
	Salario annuo individuale		Aumenti quinquennali	Salario annuo individuale			
	iniziale			massimo			
	L.	C.	L.	C.			
Infermiera (L. 5,50 al giorno)	2007	50	N. 2 da L. 0,75	—	2555	—	Vitto e alloggio
Cuoco Capo - Inserviente	6500	—	—	—	6500	—	Vitto
Sottocuoco	5400	—	—	—	5400	—	Vitto
N. 5 Inservienti	5000	—	—	—	5000	—	Vitto, alloggio e vestiario di servizio
Inserviente di Direzione .	8000	—	—	—	8000	—	Vestiario di servizio
Custode	7800	—	—	—	7800	—	Locali d'abitazione e uniforme
Portinaia	600	—	—	—	600	—	



